



## CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "TRASFERIMENTI ILLEGITTIMI DEGLI INSEGNANTI DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE NELLE SCUOLE COMUNALI" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MAGLIANO IN DATA 9 LUGLIO 2012.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

### PREMESSO CHE

- a seguito del Protocollo d'Intesa del 20 luglio 1998 siglato con l'ex Provveditorato agli Studi (ora MIUR), con il quale è stata pattuita la copertura paritaria dei casi di handicap nelle scuole statali, il Comune di Torino ha inteso normare con il Regolamento Servizio Integrazione e Sviluppo deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 (mecc. 9810081/13), l'integrazione scolastica dei bambini affetti da disabilità;
- l'articolo 1 del regolamento suddetto precisa che "Il Comune attraverso il Servizio Integrazione e Sviluppo, offre ai bambini ed ai ragazzi che hanno problemi di natura personale, sociale e culturale opportunità educative al fine di favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali e di prevenire situazioni di disagio e di disadattamento in base alla Legge n. 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate (articoli 12 e 13), l'Amministrazione Comunale interviene con progetti finalizzati per contribuire al diritto all'educazione ed all'istruzione della persona handicappata nelle istituzioni scolastiche";
- l'articolo 10 specifica che: "Il servizio di integrazione scolastica e di assistenza educativa (Legge n. 104/1992 articolo 13 ) viene fornito nelle scuole di ogni ordine e grado con l'assegnazione di insegnanti comunali per le attività integrative e di operatori di servizi educativi culturali. Il servizio viene fornito in sintonia con gli Accordi di Programma previsti dalla citata Legge. Le attività educative, di recupero e assistenziali sono programmate a diversi livelli:
  - dal Gruppo handicap provinciale, in collaborazione con i rappresentanti del Comune;
  - dal gruppo H di ciascuna istituzione scolastica;
  - dai Collegi Docenti;e sono formalizzate nei piani educativi individualizzati (P.E.I).";
- l'articolo 13 stabilisce che "L'Amministrazione, nei limiti delle disponibilità, assegna annualmente insegnanti qualificati nel rispondere ad esigenze di sviluppo e di intervento individualizzato per favorire l'integrazione dell'alunno in difficoltà con il gruppo classe. Tali insegnanti esprimono professionalità e competenza nel programmare e realizzare

- interventi educativi finalizzati a favorire l'integrazione scolastica ed il conseguimento dell'autonomia personale e funzionale e della comunicazione, tramite l'acquisita specifica formazione ed il consolidamento della stessa nell'esperienza diretta. Tali insegnanti partecipano appieno alla vita delle scuole statali di ogni ordine e grado a cui sono assegnati. Dipendono funzionalmente dalle Direzioni Didattiche o dalle Presidenze e amministrativamente dal Responsabile Servizi Territoriali della circoscrizione.";
- l'articolo 15 precisa che "L'assegnazione del personale comunale alle Direzioni Didattiche e/o Presidenze viene effettuata dal Gruppo handicap provinciale, garantendo le priorità relative ai casi gravi previste dalla Legge 104/1992 e le conseguenti esigenze di continuità relazionale.";
  - l'articolo 18 specifica che "Le sedi di servizio sono individuate nell'ambito delle istituzioni scolastiche in base all'Accordo di Programma vigente, che definisce le modalità di assegnazione per le risorse da utilizzare sull'handicap.";
  - in virtù delle su citate disposizioni ogni anno le commissioni H, i Collegi Docenti ed i Consigli di Circolo delle scuole statali hanno riconfermato gli insegnanti comunali sul sostegno, richiedendone, al bisogno, anche altri ai Servizi Educativi e per conoscenza al MIUR;

#### RILEVATO CHE

- nonostante quanto premesso, pare che il Comune ha inteso non rispettare la deliberazione del Regolamento municipale del 21 dicembre 1998, l'Intesa del 20 luglio 1998, la Legge n. 104/1992 per "l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (articoli 12 e 13) ed altre correlate disposizioni di legge, sottoscrivendo, ad insaputa dei docenti comunali impegnati sul sostegno nelle scuole statali e degli stessi Direttori scolastici e Presidenti di Istituto, con Cgil, Cisl ed Uil gli accordi del 31 agosto 2011 e del 3 maggio 2012 con i quali si dispone che "al fine di trasferire 16 unità di personale con compiti di sostegno nelle scuole dell'infanzia si utilizzerà sino ad esaurimento inizialmente la graduatoria del profilo Insegnante di Attività Integrative. Se non sarà possibile completare il trasferimento con personale di questo profilo, si passerà alla graduatoria Insegnanti sostegno scuola dell'obbligo";
- lo stesso procedimento è stato adottato anche per il prossimo anno scolastico 2012/2013 per trasferire alle scuole dell'infanzia comunale circa 25 insegnanti di sostegno delle scuole statali ai quali è stata negata la possibilità di prendere visione delle nuove graduatorie e di quella generale, nonostante avessero presentato richiesta di accesso agli atti già il giorno 11 giugno;
- con questi accadimenti si è così precluso il ricorso all'esistente graduatoria generale predisposta sulla base dell'anzianità di servizio ed indipendentemente dal profilo rivestito, essendo stati gli insegnanti assunti in ruolo con le stesse modalità e con gli stessi titoli;

- il trasferimento dei docenti nelle scuole dell'infanzia comunali non può comunque essere ritenuto legittimo, in quanto non rispetta i requisiti indicati dalla legge con riferimento ai trasferimenti dei dipendenti ad altre mansioni;
- l'assegnazione ad altro incarico avrebbe in ogni caso dovuto riguardare tutti gli insegnanti indipendentemente dal profilo rivestito e dalle mansioni svolte;
- le convocazioni degli insegnanti da trasferire nella scuola dell'obbligo e nelle scuole materne si sono svolte in date diverse l'8 ed il 18 giugno durante i quali agli insegnanti del primo turno sono stati assicurati posti nella scuola dell'obbligo, come traspare dalla lettera della loro convocazione, compresi quelli già occupati dai docenti titolari che sono stati convocati nel secondo turno e costretti a scegliere un nuovo posto nella scuola dell'infanzia dietro la possibilità di licenziamento;
- l'assegnazione di docenti ad altre attività arreca serio pregiudizio alla continuità didattica degli allievi con disabilità, dato che gli studenti privi di difficoltà continuano ad avere gli stessi insegnanti che li hanno seguiti sino ad ora, mentre gli allievi con disabilità perdono il punto di riferimento dell'insegnante di sostegno che li affianca da anni e ne ha seguito tutto il percorso scolastico;

#### APPURATO CHE

- le Intese sottoscritte con i sindacati e non ratificate dal Consiglio Comunale, oltre a discriminare palesemente gli Insegnanti con il profilo di Attività Integrative, appaiono in violazione di:
  - il Regolamento Comunale, Servizio Integrazione e Sviluppo, deliberazione 9810081/13 del 21 dicembre 1998, Titolo I, articolo 1 e Titolo IV Servizio di Integrazione Scolastica e di Assistenza Educativa nelle Scuole di Ogni Ordine e Grado, articoli 10, 13, 15 e 18;
  - l'Intesa con il Provveditorato del 20 luglio 1998;
  - Il Contratto Integrativo del 6 luglio 2006;
  - le consuete procedure per assegnare i posti vacanti nella scuola dell'obbligo agli insegnanti perdenti posto;
  - le sedi scolastiche occupate dai veri docenti titolari;
  - i requisiti indicati dalla legge con riferimento ai trasferimenti dei dipendenti ad altre mansioni;

## CONSIDERATO CHE

- nessuna rilevanza giuridica può quindi essere attribuita agli accordi del 31 agosto 2011 e del 3 maggio 2012, visto che i medesimi non sono stati ratificati da deliberazione del Consiglio Comunale a modifica del Regolamento del 21 dicembre 1998, Servizio Integrazione e Sviluppo, Titolo I, articolo 1 e del Titolo IV, Integrazione Scolastica e del Contratto Aziendale del 6 luglio 2006;
- tali accordi non sono stati sottoposti all'approvazione dei lavoratori e neppure agli iscritti delle OO.SS. come era stato espressamente previsto dall'accordo del 3 maggio 2012;
- tutte le operazioni conseguenti alle due Intese appaiono svolte in un clima di non completa trasparenza, negando agli insegnanti persino l'accesso agli atti della graduatoria generale, delle nuove graduatorie e degli elenchi delle sedi nuove scolastiche in violazione della Legge n. 241/1993;

## INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere se:

- 1) intendono rispondere su questo episodio;
- 2) non ritengono di dover rivedere e riconsiderare gli accordi sottoscritti con Cgil, Cisl e Uil in quanto appaiono posti in essere in violazione di disposizioni e norme di legge in materia di integrazione ed assistenza all'handicap con lo scopo di:  
discriminare gli insegnanti delle Attività Integrative rispetto agli altri colleghi obbligandoli, pur essendo più anziani di servizio, ad essere trasferiti nelle scuole materne contro la loro volontà espressa nella lettera raccomandata a mano, che i dipendenti hanno fatto registrare all'ufficio protocollo dei Servizi Educativi prima della scelta il 18 giugno scorso, prima di essere stati costretti a scegliere un posto nella scuola materna, sotto la minaccia di licenziamento, nonostante l'ineguagliabile professionalità acquisita in anni di formazione per la quale il Comune di Torino ha speso somme ingenti e pur appartenendo al profilo richiamato espressamente dall'Intesa con l'ex Provveditorato del 20 luglio 1998 e dal Regolamento Integrazione e Sviluppo;
- 3) se non reputano opportuno e giusto restituire ai docenti trasferiti alle materne le loro sedi statali di cui sono i legittimi titolari e di procedere ad una nuova assegnazione nelle scuole dell'obbligo degli insegnanti del primo turno ai quali l'8 giugno 2012 sono stati conferiti i posti dei loro colleghi e nell'eventualità riconfermarli nelle sedi precedentemente occupate.

F.to Silvio Magliano